CAMERA DEI DEPUTATI N. 3989

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLGORA, COPERCINI, GAMBATO, CAPARINI, FROSIO RONCALLI, BALLAMAN, BAGLIANI

Modifiche alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di autenticazione di copie e di sottoscrizioni

Presentata l'11 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale normativa sull'autenticazione delle copie e delle sottoscrizioni, al secondo comma dell'articolo 14 ed al primo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, conferisce la funzione di autenticazione delle copie e delle sottoscrizioni al pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, al funzionario competente a ricevere la documentazione, nonché ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco. Tale previsione determina gravi disagi, costi elevati e soprattutto una notevole perdita di tempo per tutti coloro che, svolgendo pratiche amministrative, sono tenuti ad autenticare copie e firme.

Inoltre, per la completezza delle pratiche è spesso necessario allegare copie di atti e documenti che devono essere prodotti in copia autenticata mediante attestazione di conformità con l'originale effettuata sempre dai soggetti indicati all'articolo 14 e 20 della suddetta legge n. 15 del 1968. Per lo svolgimento di molte pratiche ci si rivolge a liberi professionisti quali dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, ma anche in questo caso è necessario che preventivamente si provveda all'autenticazione delle firme e delle copie nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

La presente proposta di legge è diretta a facilitare il cittadino e tutti coloro che svolgendo attività economiche spesso si trovano nell'impossibilità di recarsi presso gli uffici pubblici durante gli orari di apertura al pubblico.

Si intende pertanto rendere più agevole e meno oneroso l'adempimento delle previste formalità di autenticazione ed evitare

che il compimento delle stesse sia assoggettato a notevoli disagi e costi aggiuntivi.

Tra l'altro l'estensione della funzione di autenticazione anche agli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, degli avvocati ed al collegio dei ragionieri, consentirebbe uno snellimento dell'attività degli uffici pubblici che quotidianamente incontrano serie difficoltà operative anche in considerazione della eccessiva affluenza agli sportelli per le autenticazioni.

Peraltro, ai dottori commercialisti e ai ragionieri collegiati è già riconosciuta, dall'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come pure dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la possibilità di autenticare le firme dei contribuenti e quindi non si tratterebbe di fare altro che estendere un compito che tali categorie professionali hanno già per specifiche competenze.

In considerazione di quanto esposto, la presente proposta di legge è diretta a tutelare l'interesse degli utenti, degli uffici comunali e più in generale l'interesse dell'intera collettività. Infatti, consente uno snellimento degli adempimenti formali previsti per il compimento di alcuni atti, una riduzione dei relativi costi ed un possibile incremento occupazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente: « L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco e dagli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, degli avvocati, ed al collegio dei ragionieri ».

2. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco e dagli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, degli avvocati, ed al collegio dei ragionieri ».

DDL13-3989
Lire 500